P7_TA-PROV(2013)0086

Sostegno allo sviluppo rurale tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)

Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
- visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Emendamento 1

Proposta di regolamento Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'*articolo 43*,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'*articolo 43, paragrafo 2*,

Motivazione

Precisazione. La stessa base giuridica dovrebbe essere utilizzata per tutti gli atti legislativi del pacchetto di riforma.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR deve poggiare su idonee condizioni quadro d'ordine amministrativo. Compete pertanto agli Stati membri verificare il rispetto di talune precondizioni. Gli Stati membri possono elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l'insieme del loro territorio oppure una serie di programmi regionali. Ciascun programma deve definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella della coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre elaborare una disciplina nazionale, senza stanziamento di bilancio distinto, per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È necessario stabilire talune regole per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale. Occorre prevedere una procedura semplificata per le revisioni che non alterano la strategia dei programmi né incidono sulla

Emendamento

(8) Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR deve poggiare su idonee condizioni quadro d'ordine amministrativo. Compete pertanto agli Stati membri verificare il rispetto di talune precondizioni. Gli Stati membri possono elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l'insieme del loro territorio oppure una serie di programmi regionali. Ciascun programma deve definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella della coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre elaborare un programma nazionale per l'attuazione di misure specifiche a livello nazionale o una disciplina nazionale, per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

partecipazione finanziaria dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) A fini di chiarezza e certezza del diritto quanto alla procedura da seguire per la modifica dei programmi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per definire i criteri in base ai quali le modifiche proposte degli obiettivi quantificati dei programmi siano da considerarsi rilevanti, cioè tali da richiedere la modifica del programma mediante un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 91 del presente regolamento.

Emendamento

(13) Al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto quanto alla procedura da seguire per la modifica dei programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo alla definizione di criteri che prevedano un sostanziale riaggiustamento degli obiettivi quantificati.

Motivazione

Le modifiche ai programmi non costituiscono mere decisioni tecniche.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I servizi di consulenza aziendale aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività economica. Occorre pertanto incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e PMI. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata, occorre specificare le qualifiche minime che devono possedere i consulenti e la formazione che essi devono ricevere regolarmente. I servizi di consulenza aziendale di cui al regolamento (UE)

Emendamento

(16) I servizi di consulenza aziendale aiutano gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività economica. Occorre pertanto incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso ad essi da parte di agricoltori, silvicoltori e PMI. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata, occorre specificare le qualifiche minime che devono possedere i consulenti e la formazione che essi devono ricevere regolarmente. I servizi di consulenza aziendale di cui al regolamento (UE)

n. HR/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], dovrebbero aiutare gli agricoltori a valutare le prestazioni della propria azienda e a individuare le necessarie migliorie da apportare con riguardo almeno ai criteri di gestione obbligatori, alle buone condizioni agronomiche e ambientali, alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al regolamento (UE) n. DP/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], ai requisiti o agli interventi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque, notifica delle malattie degli animali e innovazione, come prescritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. HR/2012. Se pertinente, la consulenza dovrebbe anche vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola o dell'impresa. I servizi di gestione aziendale e di sostituzione devono aiutare gli agricoltori a migliorare e agevolare la gestione della propria azienda.

n. .../2013 [HR] del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero aiutare gli agricoltori a valutare le prestazioni della propria azienda e a individuare le necessarie migliorie da apportare con riguardo almeno ai criteri di gestione obbligatori, alle buone condizioni agronomiche e ambientali, alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al regolamento (UE) n. .../2013 [PD] del Parlamento europeo e del Consiglio, ai requisiti o agli interventi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque, notifica delle malattie degli animali e innovazione, come prescritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013 [HR]. Se pertinente, la consulenza dovrebbe anche vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro o nell'azienda agricola. Possono essere oggetto di consulenza anche il sostegno a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori, lo sviluppo sostenibile delle attività economiche dell'azienda agricola e le questioni inerenti alla trasformazione e commercializzazione a livello locale connesse alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola o dell'impresa. I servizi di gestione aziendale e di sostituzione devono aiutare gli agricoltori a migliorare e agevolare la gestione della propria azienda.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, di rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, di realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli

Emendamento

(19) Al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, di rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, di realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli

obiettivi ambientali, è opportuno accordare un sostegno finanziario agli investimenti materiali che concorrono a questi fini. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse aree di intervento. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di investimenti materiali dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. È necessario che gli Stati membri determinino una soglia di ammissibilità delle aziende agricole agli aiuti per gli investimenti destinati a sostenere la redditività aziendale, sulla base dei risultati dell'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT), che permette di rendere più mirati gli aiuti.

obiettivi ambientali, è opportuno accordare un sostegno finanziario agli investimenti materiali che concorrono a questi fini. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse aree di intervento. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di investimenti materiali dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove attività economiche tramite la creazione di nuove aziende agricole, di nuove imprese o di nuovi investimenti in attività extraagricole è essenziale per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori, l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento, la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extraagricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo sviluppo delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da questa misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il

Emendamento

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove attività economiche tramite la creazione di nuove aziende agricole, di nuovi comparti, di nuove imprese connesse con l'agricoltura e la silvicoltura o di nuovi investimenti in attività extra-agricole, di nuovi investimenti nell'agricoltura sociale e di nuovi investimenti in attività turistiche, sono essenziali per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento e dovrebbe promuovere l'imprenditorialità tra le donne, anche per quanto riguarda la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extraagricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo

sostegno all'avviamento delle imprese deve essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non devono protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno, sotto forma di pagamenti annuali, agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012 e che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore che non partecipa a detto regime.

sviluppo delle piccole *imprese connesse* con l'agricoltura e la silvicoltura, potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da questa misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese deve essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non devono protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno agli agricoltori che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Al fine di rendere detta misura più attrattiva, tale sostegno deve essere fornito sotto forma di pagamento una tantum.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Le PMI sono la colonna vertebrale dell'economia rurale dell'Unione. Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese extra-agricole deve essere finalizzato alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'impiego della manodopera, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell'industria di trasformazione agroalimentare, nonché alla promozione dell'integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale. Vanno incoraggiati i progetti che combinano allo stesso tempo agricoltura, turismo rurale mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle

Emendamento

(22) Le PMI sono la colonna vertebrale di un'economia rurale dell'Unione sostenibile. Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese extra-agricole deve essere finalizzato alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, in particolare per i giovani, così come al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'impiego della manodopera, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell'industria di trasformazione agroalimentare, nonché alla promozione dell'integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale in linea con lo sviluppo regionale sostenibile. Vanno incoraggiati i progetti che combinano allo stesso tempo

zone rurali, patrimonio naturale e culturale, come pure gli investimenti nelle energie rinnovabili. agricoltura, turismo rurale mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali, patrimonio naturale e culturale, come pure gli investimenti nelle energie rinnovabili. Lo sviluppo sostenibile delle zone rurali va rafforzato promuovendo le relazioni tra zone urbane e zone rurali e la cooperazione transregionale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Le associazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione di associazioni di produttori va pertanto incoraggiata. Per garantire che le limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno deve essere limitato alle sole associazioni di produttori che si qualificano come PMI. Per assicurare che l'associazione di produttori diventi un'entità economicamente vitale, il suo riconoscimento da parte dello Stato membro deve essere subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Perché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali devono continuare a svolgere un ruolo di

Emendamento

(27) Le associazioni e organizzazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione e lo sviluppo di associazioni di produttori vanno pertanto incoraggiati. Per garantire che le limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno deve essere limitato alle sole associazioni di produttori che si qualificano come PMI. Per assicurare che l'associazione di produttori diventi un'entità economicamente vitale, il suo riconoscimento da parte dello Stato membro deve essere subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Perché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni.

Emendamento

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali devono continuare a svolgere un ruolo di

primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle ulteriori esigenze dei sistemi colturali di grande pregio naturale. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori, secondo il principio "chi inquina paga". In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in comune da un'associazione di agricoltori moltiplicano i benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione supplementari che vanno adeguatamente compensati. Affinché gli agricoltori e altri gestori del territorio siano in grado di realizzare debitamente gli impegni assunti, gli Stati membri devono adoperarsi per consentire loro di acquisire le necessarie competenze e conoscenze. Gli Stati membri devono mantenere il sostegno ad un livello paragonabile a quello del periodo di programmazione 2007-2013 e spendere almeno il 25% del contributo totale del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per interventi sul territorio, avvalendosi della misura agro-climatico-ambientale, della misura sull'agricoltura biologica e della misura relativa alle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad

primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare in via prioritaria gli agricoltori a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle ulteriori esigenze dei sistemi colturali di grande pregio naturale. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. I risultati delle misure agro-ambientali riconosciute vanno conteggiati ai fini dell'adempimento degli impegni ecologici nel quadro del regime dei pagamenti diretti. In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in comune da un'associazione di agricoltori moltiplicano i benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione supplementari che vanno adeguatamente compensati. Affinché gli agricoltori siano in grado di realizzare debitamente gli impegni assunti, gli Stati membri devono adoperarsi per consentire loro di acquisire le necessarie competenze e conoscenze. Gli Stati membri devono mantenere il sostegno ad un livello paragonabile a quello del periodo di programmazione 2007-2013. Dovrebbero inoltre essere tenuti a spendere almeno il 25% del contributo totale del FEASR *per* ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e gli interventi sul territorio, avvalendosi di pagamenti agro-climaticoambientali e indennità a favore dell'agricoltura biologica. Occorre che i gestori delle aziende agricole possano

altri vincoli specifici.

beneficiare di questa misura in via prioritaria.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) I pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie in termini di benefici per la biodiversità che possono scaturire da tale misura, è opportuno promuovere i contratti collettivi o la collaborazione tra agricoltori in modo da coprire aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori.

Emendamento

(30) I pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie in termini di benefici per la biodiversità che possono scaturire da tale misura, è opportuno promuovere i contratti collettivi o la cooperazione tra agricoltori o altri gestori del territorio in modo da coprire aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori.

Motivazione

Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 30.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, occorre definire le zone

Emendamento

(33) Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, occorre definire le zone

montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici suffragati da fondate prove scientifiche. È opportuno adottare disposizioni transitorie per agevolare la graduale soppressione delle indennità nelle zone che, secondo tali criteri, non sono più da considerarsi come zone soggette a vincoli naturali.

montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici suffragati da fondate prove scientifiche. È opportuno che, entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenti una proposta legislativa che stabilisca parametri biofisici obbligatori e i relativi valori soglia da applicare alla futura delimitazione delle zone svantaggiate, nonché norme adeguate concernenti gli aggiustamenti e le disposizioni transitorie.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In questo contesto, un'efficace gestione dei rischi riveste particolare importanza per gli agricoltori. Per questo motivo è necessario istituire una misura per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi che incontrano più sovente. Si tratta di un sostegno a fronte dei premi che gli agricoltori pagano per assicurare il raccolto, gli animali e le colture, accompagnato dalla costituzione di fondi di mutualizzazione che risarciscono gli agricoltori delle perdite causate da epizoozie, avversità fitosanitarie o emergenze ambientali. Tale misura dovrebbe comprendere anche uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente in un fondo di mutualizzazione destinato ad aiutare gli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, la concessione di queste forme

Emendamento

(37) Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In questo contesto, un'efficace gestione dei rischi riveste particolare importanza per gli agricoltori. Per questo motivo è necessario istituire una misura per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi che incontrano più sovente. Si tratta di un sostegno a fronte dei premi che gli agricoltori o i gruppi di agricoltori pagano per assicurare il raccolto, gli animali e le colture, accompagnato dalla costituzione di fondi di mutualizzazione che risarciscono gli agricoltori delle perdite causate da epizoozie, avversità fitosanitarie, organismi nocivi, emergenze ambientali o condizioni climatiche avverse. Tale misura dovrebbe comprendere anche uno strumento di stabilizzazione del reddito. consistente in un fondo di mutualizzazione o in un contratto di assicurazione destinato ad aiutare gli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza e il

di sostegno deve essere subordinata a determinate condizioni. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione.

rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, la concessione di queste forme di sostegno deve essere subordinata a determinate condizioni. Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) L'approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione "dal basso verso l'alto" (bottom-up). È quindi opportuno che LEADER sia mantenuto in futuro e che la sua applicazione resti obbligatoria per tutti i programmi di sviluppo rurale.

Emendamento

(38) L'approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione "dal basso verso l'alto" (bottom-up). È quindi opportuno che LEADER sia mantenuto in futuro e che la sua applicazione resti obbligatoria per tutti i programmi di sviluppo rurale. Le sinergie dovrebbero essere analizzate ulteriormente incoraggiando la cooperazione con gli attori locali dello sviluppo nei paesi in via di sviluppo, nel pieno rispetto del sapere tradizionale sancito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e nella convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, al fine di promuovere pratiche agricole sostenibili e compatibili con la tutela e il miglioramento dell'ambiente, del suolo e della diversità genetica.

Motivazione

Il sapere tradizionale e locale e l'innovazione a livello delle comunità rappresentano una vasta riserva di conoscenze pratiche e di capacità che generano conoscenze, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sostenibilità e sviluppo. L'approfondimento delle sinergie attraverso la cooperazione con gli attori locali dello sviluppo deve pertanto rispettare

i principi sanciti nella convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni in merito alla tutela del sapere e delle pratiche tradizionali delle comunità indigene e locali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Il contributo del FEASR allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER deve coprire tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale nonché il funzionamento dei gruppi di azione locale, oltre alla cooperazione tra territori e gruppi impegnati nello sviluppo locale di tipo bottom-up guidato dalle comunità locali. Per consentire ai partner delle zone rurali che ancora non applicano LEADER di provare e di prepararsi a elaborare e a mettere in atto una strategia di sviluppo locale, è opportuno finanziare anche un "kit di avviamento LEADER". Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'esatta definizione dei costi ammissibili di animazione dei gruppi di azione locale LEADER.

Emendamento

(40) Il contributo del FEASR allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER deve coprire tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale nonché il funzionamento dei gruppi di azione locale, in cui il processo decisionale è guidato dalla comunità ed avviene in partenariato con altri soggetti pertinenti, oltre alla cooperazione tra territori e gruppi impegnati nello sviluppo locale di tipo bottom-up guidato dalle comunità locali. Per consentire ai partner delle zone rurali che ancora non applicano LEADER di provare e di prepararsi a elaborare e a mettere in atto una strategia di sviluppo locale, è opportuno finanziare anche un "kit di avviamento LEADER". Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR e l'attuazione dell'approccio LEADER, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'esatta definizione dei costi ammissibili di animazione dei gruppi di azione locale e al fine di adottare norme intese a garantire che gli Stati membri attuino appieno l'approccio guidato dalla comunità.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50) Il riconoscimento da parte

soppresso

dell'Unione della sinergia tra strategie di sviluppo locale e dimensione transnazionale, particolarmente forte se improntata a uno spirito innovativo, deve essere attestato dal FEASR mediante il conferimento di premi a un certo numero di progetti esemplari per tali caratteristiche. I premi, erogati in via complementare ad altre fonti di finanziamento disponibili nell'ambito della politica di sviluppo rurale, avrebbero valore di riconoscimento di taluni progetti pilota particolarmente idonei, siano essi finanziati o meno nel quadro di un programma di sviluppo rurale.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) I programmi di sviluppo rurale devono prevedere azioni innovative che promuovano l'uso efficiente delle risorse, la produttività e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo, con l'appoggio del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo del PEI deve essere quello di far sì che le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI deve creare valore aggiunto promuovendo il ricorso agli strumenti al servizio dell'innovazione e potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe anche colmare le lacune esistenti favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) La realizzazione di progetti innovativi

Emendamento

(51) I programmi di sviluppo rurale devono prevedere azioni innovative che promuovano l'uso efficiente delle risorse, la produttività e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo, con l'appoggio del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo del PEI deve essere quello di far sì che le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI deve creare valore aggiunto promuovendo il ricorso agli strumenti al servizio dell'innovazione e potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe anche colmare le lacune esistenti favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola, facilitando in tal modo il dialogo.

Emendamento

(52) La realizzazione di progetti innovativi

sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura deve essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, ricercatori, consulenti, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. Affinché i risultati di tali progetti possano giovare all'insieme del settore, occorre *divulgarli*.

sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura deve essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, ricercatori, consulenti, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. Affinché i risultati di tali progetti possano giovare all'insieme del settore, occorre promuoverne la divulgazione e finanziarie le attività in materia da varie fonti, compresa l'assistenza tecnica. La cooperazione con le reti d'innovazione nei paesi in via di sviluppo che perseguono obiettivi analoghi dovrebbe essere incoraggiata, in particolare con quelle che sostengono la ricerca partecipativa decentralizzata e la divulgazione delle conoscenze sulle migliori pratiche agricole sostenibili, inclusi i programmi specificamente concepiti per le donne.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) "intervento": un progetto, insieme di progetti, contratto o accordo, o qualsiasi altro provvedimento, selezionato secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale in questione e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Emendamento

d) "intervento": un progetto, insieme di progetti, contratto o accordo, o qualsiasi altro provvedimento, selezionato secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale in questione e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, compresa la possibilità di associare il sostegno di fondi diversi del quadro strategico comune (QSC), anche nel contesto di un asse prioritario unico di programmi cofinanziati dal FERS e dal FSE, di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC];

f) "sistema di monitoraggio e valutazione": un metodo generale messo a punto dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un *certo* numero di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza *nonché all'esecuzione finanziaria*, ai prodotti, ai risultati e *all'impatto* dei programmi;

Emendamento

f) "sistema di monitoraggio e valutazione": un metodo generale messo a punto dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza, ai prodotti, ai risultati e all'esecuzione finanziaria dei programmi. Il sistema non deve prevedere esclusivamente un approccio quantitativo ma può, laddove necessario e mediante strumenti appropriati, optare per un approccio qualitativo ai risultati del programma;

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) ''regioni in fase di transizione'': regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è compreso tra il 75% e il 90% del PIL medio dell'UE-27;

Motivazione

Si dovrebbe tenere conto delle regioni in fase di transizione, in linea con l'emendamento all'articolo 65 sulla partecipazione del fondo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

imputabile all'esecuzione dello stesso;

l) "costo di transazione": un costo connesso *ad* un impegno *ma non direttamente*

Emendamento

l) "costo di transazione": un costo connesso a un impegno indirettamente generato dall'esecuzione dello stesso; può essere calcolato sulla base di un costo standard;

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Emendamento

l bis) "sistema di produzione": insieme di terreni e fattori di produzione soggetti ad una gestione comune;

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(m bis) "agroforestazione": sistema di produzione che comprende alberi e piante coltivate o pascolate all'interno o ai lati degli stessi appezzamenti;

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione

o) "avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

Emendamento

o) "avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, *vento ciclonico*, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale:

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera r

Testo della Commissione

r) "calamità naturale": un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo *e* forestale;

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera s

Emendamento

r) "calamità naturale": un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo *o* forestale;

s) "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo *e* forestale;

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera t

Testo della Commissione

t) "filiera corta": una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori e consumatori;

Emendamento

s) "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;

Emendamento

t) "filiera corta": una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici attivi nella vendita diretta, sui mercati locali e nell'agricoltura guidata dalla comunità, che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale, tramite una strategia di sviluppo locale, e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

Motivazione

Al fine di promuovere un approccio olistico allo sviluppo della filiera corta e rispondere direttamente alle esigenze delle comunità locali, la definizione di "filiera corta" dovrebbe fare specifico riferimento ai canali di commercializzazione, come la vendita diretta, i mercati locali e l'agricoltura sostenuta dalla comunità, quali strumenti per gli agricoltori e i produttori per commercializzare prodotti alimentari di alta qualità.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione

u) "giovane agricoltore": un agricoltore *che non ha compiuto i* quaranta anni *di età* al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che *si insedia*

Emendamento

u) "giovane agricoltore": un agricoltore *di età pari o inferiore a* quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che *è a* capo

per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

dell'azienda;

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

x bis) "agricoltore": un agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2013[PD];

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera x ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

x ter) "sviluppo locale guidato dalla comunità": governance decentrata di tipo bottom-up e azioni di partenariato a livello locale e subregionale che stimolano gli operatori rurali a programmare e realizzare strategie di sviluppo locale plurisettoriali e legate a una zona, promuovendo la titolarità, lo sviluppo di capacità e l'innovazione a livello delle comunità;

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. .../2013 [PD] si applicano anche ai fini del presente regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

2. Con riguardo *alla definizione di giovane agricoltore di cui al paragrafo 1, lettera u*), *la* Commissione *ha* il potere di adottare atti delegati *a norma dell*'articolo 90 *per quanto riguarda le* condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori, compresa la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali.

Emendamento

2. Con riguardo ai giovani agricoltori e alle piccole aziende agricole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori, o alle piccole aziende agricole, compresa la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali, e tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito "la PAC"), della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo, resiliente e rispettoso del clima nell'Unione.

Emendamento

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020, nel quadro di una strategia europea di sviluppo rurale, promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito "la PAC") e in maniera coordinata e complementare alla politica di coesione e alla politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo e forestale caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale, resiliente e rispettoso del clima, competitivo, produttivo ed innovativo e di territori rurali attivi nell'Unione.

Motivazione

Poiché gli obiettivi del FEASR delineati negli articoli 4 e 5 riguardano anche misure destinate ai territori rurali, al di là del settore agricolo, la missione del FEASR deve essere formulata in maniera maggiormente inclusiva.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

Articolo 4

Obiettivi

Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- (1) la competitività del settore agricolo;
- (2) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- (3) uno sviluppo territoriale equilibrato delle *zone* rurali.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione

Articolo 5

Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

- (1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) stimolare l'innovazione e *la* base di conoscenze nelle zone rurali;
- b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e

Emendamento

Articolo 4

Obiettivi

Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) *promuovere* la competitività del settore agricolo *e forestale*;
- 2) *garantire* la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- 3) *realizzare* uno sviluppo territoriale equilibrato delle *economie e delle comunità* rurali *che crei e mantenga l'occupazione*.

Emendamento

Articolo 5

Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

- 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) stimolare l'innovazione, *nuove modalità di cooperazione* e *lo sviluppo della* base di conoscenze nelle zone rurali;
- b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e

- silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;
- c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;
- (2) potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le *sue* forme e *la redditività delle aziende agricole*, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività:
- b) favorire il ricambio generazionale *nel settore agricolo*;

(3) promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;
- c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale, anche per quanto riguarda la sensibilizzazione in materia di sicurezza;
- 2) potenziare la *redditività delle aziende* agricole e la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura in tutte le loro forme e del settore alimentare, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) favorire gli investimenti nelle tecnologie innovative per le aziende agricole e incoraggiarne la diffusione e l'utilizzo;
- b) favorire *l'accesso di soggetti nuovi e pienamente qualificati nel settore agricolo, anche attraverso* il ricambio generazionale;
- b bis) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, aumentandone la quota di mercato, l'orientamento al mercato e la diversificazione;
- b ter) incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole;
- b quater) mantenere la produttività dell'agricoltura nelle zone montane o meno favorite, o nelle regioni ultraperiferiche;
- b quinquies) migliorare la competitività del settore della trasformazione agroalimentare, aumentandone l'efficienza, e il valore aggiunto dei prodotti agricoli;
- 3) promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali:
- (4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi *dipendenti dall*'agricoltura e *dalle* foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- b) migliore gestione delle risorse idriche;
- c) migliore gestione del suolo;
- (5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
- b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
- c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia:
- d) ridurre le emissioni di *metano* e di *protossido di azoto* a carico dell'agricoltura;
- e) promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

- a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- b) sostegno alla *prevenzione e* gestione dei rischi aziendali;
- 4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi *sui quali influiscono l*'agricoltura e *le* foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

a bis) miglioramento del benessere degli animali;

- b) migliore gestione delle risorse idriche;
- c) migliore gestione del suolo;
- 5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
- b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
- c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
- d) ridurre le emissioni di *gas a effetto serra* e di *ammoniaca* a carico dell'agricoltura *e migliorare la qualità dell'aria*;
- e) promuovere *la conservazione e* il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
- e bis) facilitare l'uso di nuovi prodotti nonché metodi e processi applicativi,

- (6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione;
- b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
- c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Tutte le priorità *suelencate* contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sostegno erogato dal FEASR è coerente con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

fondati sulla ricerca, nella filiera di valore del settore agroalimentare onde migliorare la gestione della biodiversità e l'uso efficiente delle risorse;

- 6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione;
- b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
- c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Tutte le priorità *elencate* contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Emendamento

1. Il sostegno erogato dal FEASR è coerente con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia *o dagli altri strumenti finanziari dell'Unione*.

Emendamento

Articolo 6 bis

Coerenza delle politiche per lo sviluppo

La riforma assicura che, conformemente all'articolo 208 TFUE, gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo, inclusi quelli approvati nell'ambito delle Nazioni Unite

e di altre organizzazioni internazionali, siano presi in considerazione dalla PAC. Le misure adottate a norma del presente regolamento non pregiudicano la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati (PMS), e contribuiscono al conseguimento degli impegni dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici. Nel promuovere un'agricoltura sostenibile, l'Unione dovrebbe basarsi sulle conclusioni della Valutazione internazionale delle conoscenze, scienze e tecnologie agricole per lo sviluppo (IAASTD).

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione

Articolo 7

Programmi di sviluppo rurale

- 1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR.
- 2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.
- 3. Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Emendamento

Articolo 7

Programmi di sviluppo rurale

- 1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR.
- 2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali, o entrambi. L'attuazione delle misure a livello nazionale non avviene mediante programmi regionali.
- 3. Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

Articolo 8

Sottoprogrammi tematici

- 1. Gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda:
- a) i giovani agricoltori;
- b) le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo comma;
- c) le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
- d) le filiere corte.

Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

- 2. I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale.
- 3. Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, le aliquote di sostegno di cui all'allegato I possono essere maggiorate del 10%. Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può

Emendamento

Articolo 8

Sottoprogrammi tematici

- 1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle priorità di sviluppo rurale, gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze. Tali sottoprogrammi tematici possono riguardare, tra l'altro:
- a) i giovani agricoltori;
- b) le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo comma;
- c) le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
- d) le filiere corte;

d bis) le donne nelle zone rurali.

Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

- 2. I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale *o ad altre specifiche esigenze individuate dagli Stati membri*.
- 3. Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, le aliquote di sostegno di cui all'allegato I possono essere maggiorate del 10%. Per i giovani agricoltori e le zone montane, *tra gli altri*, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può

superare il 90%.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2 – punto vii

Testo della Commissione

vii) sono previste iniziative di sensibilizzazione e animazione di progetti innovativi, nonché per la costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di *produttività* e sostenibilità dell'agricoltura;

Emendamento

vii) sono previste iniziative di sensibilizzazione e animazione di progetti innovativi, nonché per la costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di *produzione, redditività economica* e sostenibilità dell'agricoltura;

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la valutazione delle precondizioni e, ove richiesto, le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [QSC/2012] e le fasi critiche stabilite ai fini dell'articolo 19 dello stesso regolamento;

Emendamento

d) la valutazione delle precondizioni applicabili allo sviluppo rurale di cui all'allegato IV, e pertinenti per il programma e, ove richiesto, le azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC];

Motivazione

Le precondizioni per i programmi di sviluppo rurale non devono riguardare ambiti che esulano dalle competenze della politica per lo sviluppo rurale e dovrebbero limitarsi alla valutazione delle condizioni direttamente legate agli interventi previsti a titolo del programma.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) in materia di sviluppo locale, un'apposita descrizione dei meccanismi di coordinamento tra le strategie di sviluppo locale, la misura *di* cooperazione di cui all'articolo 36, la misura "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone

Emendamento

f) in materia di sviluppo locale, un'apposita descrizione dei meccanismi di coordinamento tra le strategie di sviluppo locale, la misura *relativa alla* cooperazione di cui all'articolo 36, la misura *concernente i* "servizi di base e rinnovamento dei

rurali" di cui all'articolo 21 e il sostegno alle attività extra-agricole nelle zone rurali nell'ambito della misura "sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali" di cui all'articolo 20;

villaggi nelle zone rurali" di cui all'articolo 21, *che include i collegamenti tra città* e *campagna e la cooperazione transregionale*, e il sostegno alle attività extra-agricole nelle zone rurali nell'ambito della misura "sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali" di cui all'articolo 20:

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) una descrizione dell'approccio adottato in materia di innovazione al fine di incrementare la *produttività*, migliorare la gestione sostenibile delle risorse e contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di *produttività* e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61;

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) un piano di indicatori recante, per ciascuna delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, gli indicatori e le misure selezionate con i prodotti previsti e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato;

Emendamento

g) una descrizione dell'approccio adottato in materia di innovazione al fine di incrementare la *produzione delle aziende agricole e la loro redditività economica*, migliorare la gestione sostenibile delle risorse e contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di *produzione*, *redditività economica* e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61;

Emendamento

j) un piano di indicatori recante, per ciascuna delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, gli indicatori e le misure selezionate con i prodotti previsti, *incentrati sul processo* e *sulla politica*, *e* le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato;

Motivazione

Per garantire un collegamento chiaro tra obiettivi della politica per lo sviluppo rurale e elementi di fatto nei documenti di programmazione che giustificano determinati obiettivi nelle aree in cui è necessario un intervento, occorre concentrarsi sugli obiettivi della politica nelle misure sui prodotti del programma.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione

m) informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, *dal FEAMP o nell'ambito della politica di coesione*;

Emendamento

m) informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, sui meccanismi che garantiscono il coordinamento con le misure sostenute dagli altri fondi del QSC e sull'applicazione degli strumenti di finanziamento di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC];

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato.

Emendamento

c) un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti, incentrati sul processo e sulla politica, e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato.

Motivazione

Per garantire un collegamento chiaro tra obiettivi della politica per lo sviluppo rurale e elementi di fatto nei documenti di programmazione che giustificano determinati obiettivi nelle aree in cui è necessario un intervento, occorre concentrarsi sugli obiettivi della politica nelle misure sui prodotti del programma.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Oltre alle precondizioni di cui all'allegato IV, si applicano al FEASR le precondizioni generali di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Emendamento

Le precondizioni di cui all'allegato IV si applicano al FEASR se rilevanti ed applicabili agli specifici obiettivi perseguiti nell'ambito delle priorità dei programmi.

Motivazione

La politica per lo sviluppo delle zone agricole può trascurare l'adempimento di requisiti in altri ambiti politici. Le precondizioni vanno previste soltanto per le priorità centrali di detta politica.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione può approvare un programma di sviluppo rurale prima dell'adozione di un contratto di partenariato con uno Stato membro qualora ritenga che tutti gli elementi del programma di sviluppo rurale siano conformi alle disposizioni del presente regolamento e alle sezioni del contratto di partenariato rientranti nel FEASR.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure; soppresso

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR.

soppresso

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Emendamento

iv bis) uno storno di fondi tra programmi, al fine di evitare la perdita di risorse del FEASR.

Motivazione

Per evitare che gli Stati membri perdano fondi dell'UE occorre consentire lo storno di risorse tra i programmi di sviluppo rurale nello stesso Stato membro se le analisi sull'esecuzione confermano il rischio di disimpegno automatico.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'approvazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata dalla Commissione entro due mesi dalla ricezione della richiesta.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme concernenti le procedure e le scadenze per:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle norme concernenti le procedure e le scadenze per:

Motivazione

La decisione non è di natura soltanto tecnica.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui

soppresso

all'articolo 91.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Beneficiano delle misure aventi per oggetto le aziende agricole esclusivamente gli agricoltori attivi, ai sensi della definizione del regolamento (UE) n. .../2013 [PD].

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

Articolo 15

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata e le visite di aziende agricole.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di

Emendamento

Articolo 15

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata *nel settore agricolo* e *forestale*, *nonché* le visite di aziende agricole *e forestali*.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. Nel concedere il sostegno alle PMI nell'ambito della presente misura, è possibile accordare priorità alle PMI connesse al settore agricolo e forestale.

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione.

3. Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

- 4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Sono rimborsabili anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori.
- 5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le spese ammissibili, le qualifiche minime degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze nonché la durata e i contenuti dei programmi di scambi e di visite interaziendali.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Articolo 16

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:

trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione, *i quali possono essere anche organismi pubblici*.

3. Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

- 4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Sono rimborsabili anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori.
- 5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le spese ammissibili, le qualifiche minime degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze nonché la durata e i contenuti dei programmi di scambi e di visite interaziendali.

Emendamento

Articolo 16

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:

- a) aiutare gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;
- b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) *n. HR/2012*;
- c) promuovere la formazione dei consulenti.
- 2. Il beneficiario del sostegno di cui alle *lettere a) e c)* del paragrafo 1 è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui alla lettera b) del paragrafo 1 è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.
- 3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. La procedura di selezione è *obiettiva* ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati.

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. *HR/2012*.

- a) aiutare gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;
- b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) *n. .../2013 [HR]*;
- c) promuovere la formazione dei consulenti.
- c bis) sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori.
- 2. Il beneficiario del sostegno di cui alle *lettere a)*, *c) e c bis*) del paragrafo 1 è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui alla lettera b) del paragrafo 1 è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.
- 3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e comprovata indipendenza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dal diritto pubblico ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura è obiettiva ed esclude i candidati con conflitti d'interesse.

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2013 [HR].

- 4. La consulenza prestata agli agricoltori è in relazione con *almeno una delle* priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su *almeno uno* dei seguenti elementi:
- a) i criteri di gestione obbligatori e/o le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. *HR/2012*;
- b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. *DP/2012* e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;
- c) i requisiti o le azioni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque e del suolo, notifica delle epizoozie e delle fitopatie e innovazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. *HR/2012*;
- d) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e quanto meno delle aziende che partecipano al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. *DP/2012*, oppure
- e) se del caso, i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti *dalla normativa* unionale.

- 3 bis. Il sistema di consulenza aziendale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../2013 [HR]. Il sostegno supplementare per i servizi di consulenza è concesso soltanto se lo Stato membro ha istituito un sistema di consulenza aziendale a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../2013 [HR].
- 4. La consulenza prestata agli agricoltori è in relazione con *due o più* priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su *due o più* dei seguenti elementi:
- a) i criteri di gestione obbligatori e/o le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. .../2013 [HR];
- b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. .../2013 [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;
- c) i requisiti o le azioni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque e del suolo, notifica delle epizoozie e delle fitopatie e innovazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013 [HR];
- d) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e quanto meno delle aziende che partecipano al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. .../2013 [PD], oppure
- e) se del caso, i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro *o nelle aziende* agricole prescritti dal diritto unionale *o nazionale*;
- e bis) il sostegno all'insediamento dei giovani o nuovi agricoltori, l'accesso alla terra e ai prestiti per la creazione di un'azienda agricola o qualsiasi di questi;

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola.

- 5. La consulenza prestata ai silvicoltori verte come minimo sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.
- 6. La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.
- 7. Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.
- 8. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un

e ter) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle aziende agricole in linea con tutte le misure raccomandate nei programmi di sviluppo rurale, ivi compresi l'ammodernamento aziendale, il perseguimento della competitività, l'integrazione di filiera e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

e quater) i servizi di consulenza specifici a sostegno della trasformazione a livello locale e della commercializzazione a distanza ravvicinata, incluse la formazione e l'applicazione di norme adeguate in materia di igiene e di sicurezza alimentare;

e quinquies) gli aspetti dell'approccio di tipo ''One Health'' alle pratiche zootecniche.

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola.

- 5. La consulenza prestata ai silvicoltori verte come minimo sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.
- 6. La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa. È possibile accordare priorità alle microimprese e alle PMI connesse al settore agricolo e forestale.
- 7. Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.
- 8. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un

- periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.
- 9. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le qualifiche minime delle autorità o degli organismi prestatori di consulenza.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Articolo 17

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso *agli* agricoltori che aderiscono per la prima volta ai seguenti regimi:
- a) regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari istituiti dalla legislazione dell'Unione;
- b) regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
- i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- ii) i regimi sono aperti a tutti i produttori;

- periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.
- 9. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le qualifiche minime delle autorità o degli organismi prestatori di consulenza.

Emendamento

Articolo 17

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso *ai singoli* agricoltori *e alle associazioni e organizzazioni di produttori* che aderiscono per la prima volta ai seguenti regimi:
- a) regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari istituiti dal diritto dell'Unione:
- b) regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
- i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale, *oppure*
- filiera alimentare corta e su scala locale;
- ii) i regimi sono aperti a tutti i produttori;

- iii) i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure
- c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

2. Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

- iii) i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure
- c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli *e delle aziende agricole* riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.
- 1 bis. Il sostegno può inoltre coprire i costi sostenuti dagli agricoltori o dalle associazioni e organizzazioni di produttori derivanti da attività di informazione e promozione per i prodotti rientranti nei regimi di qualità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
- 2. Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

In deroga al paragrafo 1, il sostegno può essere concesso anche ai beneficiari che hanno partecipato a un regime analogo durante il periodo di programmazione 2007-2013, purché si escludano i doppi pagamenti e si rispetti la durata massima complessiva di cinque anni. Il sostegno è corrisposto annualmente su presentazione dei documenti attestanti la partecipazione al regime. Tuttavia, il produttore presenta un'unica domanda che copre un periodo quinquennale.

Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

- 3. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.
- 4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda gli specifici regimi unionali di qualità rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione

Articolo 18

Investimenti in immobilizzazioni materiali

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:
- a) migliorino le prestazioni globali dell'azienda agricola;
- b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione *e/o* lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;
- c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo *e* all'adeguamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione *idrica*; oppure
- d) siano investimenti non produttivi

- 3. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I. Se il sostegno è concesso ad associazioni di produttori conformemente al paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono fissare un massimale diverso.
- 4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda gli specifici regimi unionali di qualità rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a).

Emendamento

Articolo 18

Investimenti in immobilizzazioni materiali

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:
- a) migliorino le prestazioni *e la* sostenibilità globali dell'azienda agricola, ivi compresi l'efficienza nell'uso delle risorse e il bilancio dei gas a effetto serra;
- b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione, la conservazione o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, compresi i prodotti rientranti nei regimi di qualità di cui all'articolo 17; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I; il sostegno può essere concesso per la creazione o lo sviluppo di piccoli macelli;
- c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'*ammodernamento o all'* adeguamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento *e il risparmio* energetico e *idrico e* la gestione *collettiva del territorio e dell'acqua*; oppure
- d) siano investimenti non produttivi

connessi all'adempimento degli impegni agroambientali e silvoambientali, alla conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone *Natura 2000* o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nel programma.

- 2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso alle aziende agricole. Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, possono beneficiare del sostegno unicamente le aziende che non superino una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi sulla base dell'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità "competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e redditività delle aziende agricole".
- 3. Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato I. Dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per i giovani agricoltori, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali significativi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

4. Il paragrafo 3 non si applica agli investimenti non produttivi di cui al

- connessi all'adempimento degli impegni agroambientali e silvoambientali, alla conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat *e alla gestione* sostenibile di risorse cinegetiche e genetiche o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nel programma.
- 2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso alle aziende agricole *o alle associazioni e organizzazioni di produttori*.

- 3. Il sostegno nell'ambito della presente misura è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato I. Dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per i giovani agricoltori, per i progetti di cooperazione tra piccoli agricoltori finalizzati al miglioramento della produttività sostenibile delle aziende e alla diversificazione delle fonti di reddito, inclusa la trasformazione, per gli agricoltori o associazioni di agricoltori che investono in sistemi di produzione agro-ecologici, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali significativi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.
- 4. Il paragrafo 3 non si applica agli investimenti non produttivi di cui al

paragrafo 1, lettera d).

paragrafo 1, lettera d).

4 bis. Il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati dagli agricoltori al fine dei rispettare i requisiti introdotti recentemente dall'Unione nei settori della tutela ambientale, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro, adottati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali ed eventi catastrofici;

Emendamento

a) investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, *avversità ambientali* ed eventi catastrofici;

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici.

Emendamento

b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, *avversità ambientali* e da eventi catastrofici.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Articolo 20

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

Emendamento

Articolo 20

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

- a) aiuti all'avviamento di imprese per:
- i) i giovani agricoltori;
- ii) attività extra-agricole nelle zone rurali;
- iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;
- b) investimenti in attività extra-agricole;
- c) pagamenti *annuali* agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. *DP/2012* (di seguito "il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.
- 2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o microimprese e piccole imprese non agricole nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso alle microimprese e piccole imprese non agricole insediate nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è

- a) aiuti all'avviamento di imprese per:
- i) i giovani agricoltori;
- ii) attività extra-agricole *e prestazione di* servizi agricoli nelle zone rurali;
- iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;
- b) investimenti in attività extra-agricole;
- c) pagamenti *una tantum* agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n./2013 [PD] (di seguito "il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore;
- c bis) pagamenti agli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda a un altro agricoltore con l'intenzione di creare unità economiche redditizie.
- 2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o microimprese e piccole imprese non agricole nelle zone rurali, ivi comprese le attività turistiche.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso alle microimprese e piccole imprese non agricole insediate nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è

erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020.

- 3. Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.
- 4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, *calcolato* dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c bis), è concesso agli agricoltori purché:

- a) siano attivi nel settore agricolo da almeno 10 anni;
- b) si impegnino a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto a un altro agricoltore e
- c) cessino definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali.

Gli Stati membri stabiliscono criteri aggiuntivi per quanto concerne la redditività delle unità economiche che possono beneficiare del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c bis).

- 2 bis. Nel concedere il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), o paragrafo 1, lettera b), può essere accordata priorità alle attività extraagricole connesse all'agricoltura e silvicoltura, nonché alle attività condotte da partenariati gestiti dalle comunità locali.
- 3. Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.
- 4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro sei mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) è significativamente superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è tuttavia limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

- 5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso sotto forma di pagamento forfettario erogabile in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.
- 6. L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.
- 7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120% del pagamento annuale percepito dal beneficiario in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

8. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda il contenuto minimo del

lettera a), punto i) e punto iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) è significativamente superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è tuttavia limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), può essere destinato anche alla locazione di terreni da parte di giovani agricoltori e può assumere la forma di garanzia bancaria per contratti di locazione di terreni e sostegno per interessi.

- 5. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso sotto forma di pagamento forfettario erogabile in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) e punto ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.
- 6. L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.
- 7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120% del pagamento annuale percepito dal beneficiario in virtù del regime per i piccoli agricoltori; esso è calcolato per il periodo intercorrente tra la data della cessione e il 31 dicembre 2020. L'importo corrispondente è versato sotto forma di pagamento una tantum.

7 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c bis), viene concesso sotto forma di pagamento una tantum fino a un importo massimo stabilito nell'allegato I.

8. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda il contenuto minimo del

piano aziendale e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4. piano aziendale e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 21

Testo della Commissione

Articolo 21

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:
- a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di altre zone di grande pregio naturale;
- b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili;

- c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;
- d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
- e) investimenti *da parte di enti pubblici* in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e segnaletica nei luoghi di

Emendamento

Articolo 21

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:
- a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di altre zone di grande pregio naturale;
- b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi lo sviluppo e l'espansione della commercializzazione e del settore agrituristico a livello locale e gli investimenti nelle energie rinnovabili, nei sistemi di risparmio energetico, nelle risorse sostenibili e nei sistemi di gestione dei rifiuti;
- c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;
- d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
- e) investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, infrastrutture turistiche su piccola scala, commercializzazione di

interesse turistico;

- f) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività:
- g) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

- 2. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.
- 3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano –, e sono conformi alle eventuali strategie di sviluppo locale adottate per il territorio interessato.
- 4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire i tipi di energie rinnovabili finanziabili nell'ambito della presente misura.

Emendamento 63

servizi di turismo rurale e segnaletica nei luoghi di interesse turistico;

- f) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività:
- g) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

È possibile riservare la priorità all'investimento in iniziative di sviluppo locale guidato dalla comunità e ai progetti d'investimento soggetti alla proprietà e al controllo delle comunità.

- 2. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.
- 3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano –, e sono conformi alle eventuali strategie di sviluppo locale adottate per il territorio interessato.
- 4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire i tipi di energie rinnovabili finanziabili nell'ambito della presente misura.

Proposta di regolamento Articolo 22

Testo della Commissione

Articolo 22

Investimenti nello sviluppo *delle* aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:
- a) forestazione e imboschimento;
- b) allestimento di sistemi agroforestali;
- c) prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici e rischi climatici:
- d) investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
- e) investimenti *in nuove* tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
- 2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli *da 36 a 40* non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione *di* un piano di gestione forestale o *di* un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla

Emendamento

Articolo 22

Investimenti nello sviluppo *di* aree forestali *sostenibili* e nel miglioramento della redditività delle foreste

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:
- a) forestazione e imboschimento;
- b) allestimento di sistemi agroforestali;
- c) prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici e rischi climatici:
- d) investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
- e) investimenti *nel miglioramento delle* tecnologie silvicole e nella trasformazione, *mobilitazione* e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
- 2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 23 a 27 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo, e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione *delle informazioni pertinenti provenienti da* un piano di gestione forestale o *da* un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale

protezione delle foreste in Europa del 1993 (di seguito "la gestione sostenibile delle foreste").

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento dell'esistenza di una calamità naturale, di un'infestazione parassitaria o di una fitopatia, nonché la definizione degli interventi preventivi sovvenzionabili.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

Articolo 23

Forestazione e imboschimento

- 1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di *dieci* anni.
- 2. La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e *rispondere a* requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

- definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 (di seguito "la gestione sostenibile delle foreste").
- 3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento dell'esistenza di una calamità naturale, di un'infestazione parassitaria o di una fitopatia, nonché la definizione degli interventi preventivi sovvenzionabili.

Emendamento

Articolo 23

Forestazione e imboschimento

- 1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di *quindici* anni.
- 2. La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e *soddisfare* requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. Al fine di evitare impatti nocivi sull'ambiente o la biodiversità, gli Stati membri possono

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per definire i requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2.

Emendamenti 65 e 169

Proposta di regolamento Articolo 24

Testo della Commissione

Articolo 24

Allestimento di sistemi agroforestali

- 1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di tre anni.
- 2. Per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura estensiva sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo del terreno.
- 3. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

designare le zone non idonee alla forestazione.

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 che definiscano i requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2, i quali tengono conto della diversità degli ecosistemi forestali dell'Unione.

Emendamento

Articolo 24

Allestimento di sistemi agroforestali

- 1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.
- 2. Per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.
- 3. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Motivazione

I sistemi agroforestali non devono limitarsi all'agricoltura estensiva.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 25

Testo della Commissione

Articolo 25

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

- 1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è concesso a proprietari di foreste privati, semipubblici e pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:
- a) creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale;
- c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione;
- d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.
- 2. Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il

Emendamento

Articolo 25

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

- 1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è concesso a proprietari di foreste privati, semipubblici e pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:
- a) creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali. Il sostegno può essere concesso agli allevatori i cui animali prevengono gli incendi attraverso l'attività di pascolo;
- b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale;
- c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione *e*
- d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.

In aree definite ad alto rischio, l'introduzione di dispositivi di prevenzione degli incendi boschivi è una condizione preliminare per il sostegno.

2. Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale indicante gli obiettivi di prevenzione.

Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi. Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

- 3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che auesta - o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione *parassitaria – ha* causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale forestale interessato. Detta percentuale è determinata sulla base del potenziale forestale medio esistente nel corso dei tre anni immediatamente precedenti la calamità, oppure in base alla media dei cinque anni precedenti la calamità, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
- 4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni

programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale indicante gli obiettivi di prevenzione.

Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi. Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

- 3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che *questa o* le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per debellare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la significativa distruzione del potenziale forestale interessato in base alla soglia che sarà definita dagli Stati membri. La portata del danno è determinata sulla base del potenziale forestale medio esistente nel corso dei tre anni immediatamente precedenti la calamità, oppure in base alla media dei cinque anni precedenti la calamità, escludendo il valore più elevato e quello più basso.
- 4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni

sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati. sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 27

Testo della Commissione

Articolo 27

Investimenti *in nuove* tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), è concesso a proprietari di foreste privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.

- 2. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono realizzati a livello dell'azienda forestale e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
- 3. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Emendamento

Articolo 27

Investimenti *nel miglioramento delle* tecnologie silvicole e nella trasformazione, *mobilitazione* e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), è concesso a proprietari di foreste privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione. *mobilitazione* e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.

Il sostegno è concesso soltanto per investimenti e tecnologie conformi al regolamento (UE) n. 995/2010 e che non danneggiano la biodiversità o altri servizi degli ecosistemi forestali.

- 2. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono realizzati a livello dell'azienda forestale e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
- 3. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

4. Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato I.

4. Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato I.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 28

Testo della Commissione

Articolo 28

Costituzione di associazioni di produttori

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:
- a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
- b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti e
- d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.
- 2. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale *ed è limitato* alle associazioni di produttori che *rientrano* nella definizione di PMI.

Entro cinque anni dal riconoscimento

Emendamento

Articolo 28

Costituzione di *organizzazioni e* associazioni di produttori

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione *e lo sviluppo* di associazioni *e organizzazioni* di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:
- a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
- b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti e
- d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.
- 2. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale È possibile riservare la priorità alle associazioni di produttori di prodotti di qualità disciplinati dall'articolo 17, nonché alle microimprese. Non è concesso alcun sostegno alle associazioni di produttori che non rispettano i requisiti previsti nella definizione di PMI.

Entro cinque anni dal riconoscimento

dell'associazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

3. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori sulla base del piano aziendale. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'associazione. Per le associazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 29

Testo della Commissione

Pagamenti agro-climatico-ambientali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è reso disponibile dagli Stati membri nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura va obbligatoriamente inserita *in tutti i* programmi di sviluppo rurale.

- dell'associazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.
- 3. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori sulla base del piano aziendale. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'associazione. Per le associazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

Emendamento

Pagamenti agro-climatico-ambientali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è reso disponibile dagli Stati membri nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti alle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente e al clima. Essa va obbligatoriamente inserita nei programmi di sviluppo rurale.

2. Sono concessi pagamenti agroclimatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agroclimatico-ambientali su terreni agricoli. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

- 3. I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e *degli altri* obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.
- 4. Gli Stati membri provvedono a fornire alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, tra l'altro tramite consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la

- 2. Sono concessi pagamenti agroclimatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agroclimatico-ambientali su terreni agricoli o adatti all'agricoltura. I programmi agroambientali si concentrano sugli esempi di migliori pratiche (secondo il principio del "precursore"), comprese quelle relative alla gestione del suolo e delle risorse idriche, alla biodiversità, al riciclo delle sostanze nutrienti e al mantenimento dell'ecosistema, accordano priorità agli investimenti in tali tecniche e cercano di diffondere le migliori pratiche in tutto il territorio del programma. I piani climatici possono essere finalizzati al miglioramento dei risultati dell'azione mirante a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'intero sistema di aziende o attività agricole. I pagamenti agroclimatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.
- 3. I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e *di tutti gli* obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.
- 4. Gli Stati membri provvedono a fornire alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, tra l'altro tramite consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la

concessione del sostegno a un'adeguata formazione.

- 5. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo.
- 6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti *da associazioni di agricoltori*, il massimale è del 30%.

- 7. Se necessario ai fini dell'efficiente applicazione della misura, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.
- 8. Il sostegno è limitato ai massimali

- concessione del sostegno a un'adeguata formazione.
- 5. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.
- 6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti *nell'ambito di un'azione collettiva*, il massimale è del 30%.

Non è previsto alcun sostegno del FEASR per gli impegni previsti dal titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012.

- 6 bis. Per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, in deroga al paragrafo 6, concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità a fronte degli impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle zone. Tale sostegno è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.
- 7. Se necessario ai fini dell'efficiente applicazione della misura, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.
- 8. Il sostegno è limitato ai massimali

indicati nell'allegato I.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica".

- 9. *Può essere* previsto un sostegno alla conservazione *delle risorse genetiche* in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8.
- 10. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la proroga annuale degli impegni al termine del primo periodo di esecuzione dell'intervento, le condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione o la conduzione alternativa dell'allevamento, la limitazione dell'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali, nonché per definire gli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.

Emendamenti 70 e 145

Proposta di regolamento Articolo 30

Testo della Commissione

Articolo 30

Agricoltura biologica

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di SAU, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
- 2. Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti

indicati nell'allegato I.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica".

- 9. È previsto un sostegno alla conservazione, *nonché all'uso e sviluppo sostenibile della diversità genetica* in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8.
- 10. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la proroga annuale degli impegni al termine del primo periodo di esecuzione dell'intervento, le condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione o la conduzione alternativa dell'allevamento, la limitazione dell'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali, nonché per definire gli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.

Emendamento

Articolo 30

Agricoltura biologica

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di SAU, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- 2. Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti

requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

- 3. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo.
- 4. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.
- 5. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

- requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. .../2013 [HR], dei pertinenti obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.
- 3. Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Al fine di incoraggiare l'adozione di questa misura anche dopo il 2015, gli Stati membri possono istituire un meccanismo per aiutare gli agricoltori mediante una misura di follow-up dopo il 2020. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo.
- 4. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori *o di altri gestori del territorio*, il massimale è del 30%.
- 5. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
- 5 bis. Nei loro programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri stabiliscono in che modo la misura può essere abbinata ad altre misure, in particolare quelle previste dagli articoli 17, 18, 28, 29, 31 e 36, al fine di diffondere l'agricoltura biologica e raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico rurale e ambientale.

Emendamento 71 e 146

Proposta di regolamento Articolo 31

Testo della Commissione

Articolo 31

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

1. Le indennità previste dalla presente misura sono erogate annualmente, per ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per compensare i costi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione *delle direttive* 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE.

2. Il sostegno è concesso rispettivamente agli agricoltori e ai proprietari di foreste privati o alle loro associazioni. In casi debitamente giustificati può essere

Emendamento

Articolo 31

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

1. Le indennità previste dalla presente misura sono erogate annualmente, per ettaro di SAU o per ettaro di foresta, per compensare i costi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche¹, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici² e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque³.

Per requisiti di carattere permanente, l'indennità può consistere nel pagamento di un importo forfettario per ettaro di SAU o di foresta destinato a coprire l'intera compensazione. In tal caso i requisiti devono essere registrati quale servitù sul futuro utilizzo del terreno ed essere registrati in un catasto fondiario nazionale. In casi debitamente giustificati, l'indennità può essere concessa sulla base di altri costi unitari diversi da quelli per ettaro, come ad esempio per chilometro di corso d'acqua.

Il sostegno può coprire gli investimenti materiali e/o immateriali non produttivi che sono necessari per soddisfare i requisiti connessi alle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

2. Il sostegno è concesso rispettivamente agli agricoltori e ai proprietari di foreste privati o alle loro associazioni. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.

3. Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n *HR/2012* del Consiglio.

- 4. Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per specifici requisiti che:
- a) sono stati introdotti dalla direttiva 2000/60/CE, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare *la normativa* dell'Unione in materia di protezione delle acque;
- b) vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. *HR/2012*, nonché degli obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. *DP/2012*;
- c) vanno al di là del livello di protezione offerto *dalla normativa* unionale vigente al momento dell'adozione della direttiva 2000/60/CE, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva e
- d) richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.
- 5. I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono

- concesso anche ad altri gestori del territorio.
- 3. Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. .../2013 [HR] del Consiglio e i pertinenti obblighi prescritti a norma del titolo III, capitolo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. I programmi di sviluppo rurale possono includere disposizioni specifiche per i casi in cui nell'azienda in questione tali obblighi siano incompatibili con gli obiettivi delle suddette direttive.
- 4. Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per specifici requisiti che:
- a) sono stati introdotti dalla direttiva 2000/60/CE, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare *il diritto* dell'Unione in materia di protezione delle acque;
- b) vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. .../2013 [HR], nonché degli obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. .../2013 [PD];
- c) vanno al di là del livello di protezione offerto *dal diritto* unionale vigente al momento dell'adozione della direttiva 2000/60/CE, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva e
- d) richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.
- 5. I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono

specificati nel programma.

- 6. Le indennità sono concesse per le seguenti zone:
- a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- b) altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'*articolo 10* della direttiva 92/43/CEE. Tali aree non superano, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;
- c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
- 7. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

specificati nel programma.

- 6. Le indennità sono concesse per le seguenti zone:
- a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- b) altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono al miglioramento delle popolazioni delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE nonché alla conservazione di tutte le specie di uccelli conformemente all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. Tali aree non superano, per programma di sviluppo rurale, il 7% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;
- c) le zone agricole *e forestali* incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
- 7. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

Gli Stati membri possono, nei loro piani di finanziamento, presentare bilanci separati per i pagamenti a titolo delle zone agricole Natura 2000, delle zone forestali Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 32

Testo della Commissione

Articolo 32

Indennità a favore delle zone soggette a

Emendamento

Articolo 32

Indennità a favore delle zone soggette a

¹ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

² GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

³ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1. Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di SAU per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. DP/2012.

- 2. Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 33.
- 3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I.

4. Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1. Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di SAU per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.

Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare gli importi in funzione:

- della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione;
- della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole;
- del tipo di produzione e, se del caso, della struttura economica dell'azienda.
- 2. Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 33.
- 3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I.

Gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, concedere indennità al di sopra dell'importo massimo di cui all'allegato I, a condizione che l'importo massimo sia rispettato in media a livello di programmazione.

4. Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda

da definirsi nel programma.

- 5. Tra il 2014 e il 2017 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura agli agricoltori delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013 e che non lo sono più per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3. In questo caso le indennità sono decrescenti a partire, nel 2014, dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 fino ad arrivare al 20% nel 2017.
- 6. Negli Stati membri che entro il 1º gennaio 2014 non hanno completato la delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, il paragrafo 5 si applica agli agricoltori beneficiari di indennità nelle zone che erano ammissibili durante il periodo di programmazione 2007-2013. Una volta completata la delimitazione, gli agricoltori delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura. Gli agricoltori delle zone che non sono più ammissibili continuano a ricevere le indennità ai sensi del paragrafo 5.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 33

Testo della Commissione

Articolo 33

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

- 1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 classificandole come segue:
- a) zone montane;
- b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, e

da definirsi nel programma.

5. Gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura *per un periodo di quattro anni* agli agricoltori delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013 e che non lo sono più per effetto *di una* nuova delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3. In questo caso le indennità sono decrescenti a partire, *il primo anno*, dall'80% dell'importo ricevuto nel *periodo di programmazione 2007-2013* fino ad arrivare al 20% nel *quarto anno*.

Emendamento

Articolo 33

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

- 1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 classificandole come segue:
- a) zone montane;
- b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, e

- c) altre zone soggette a vincoli specifici.
- 2. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:
- a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone limitrofe sono assimilate alle zone montane.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 66% della SAU soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato II al valore soglia indicato. Questa condizione deve essere rispettata al pertinente livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2).

Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche.

4. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono

- c) altre zone soggette a vincoli specifici.
- 2. Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:
- a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone limitrofe sono assimilate alle zone montane.

3. Gli Stati membri designano le zone diverse dalle zone montane, soggette a vincoli naturali significativi, ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32. Tali zone sono caratterizzate per la presenza di vincoli naturali significativi, in particolare la produttività del suolo limitata o condizioni climatiche avverse e per il fatto che il mantenimento di un'attività agricola estensiva è importante per la gestione del territorio.

È opportuno che la Commissione presenti, entro il 31 dicembre 2014, una proposta legislativa riguardo ai parametri biofisici obbligatori e ai relativi valorisoglia da applicare alla futura delimitazione delle zone svantaggiate, nonché norme adeguate concernenti gli aggiustamenti e le disposizioni transitorie.

4. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono

soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.

Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di protezione e la loro estensione totale non supera il 10% della superficie dello Stato membro interessato.

- 5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:
- a) la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;
- b) la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. *HR/2012* e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti *dalla legislazione nazionale*. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

I suddetti impegni hanno *la* durata *di un anno*, rinnovabile.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 soggette a vincoli specifici, *tra cui una densità di popolazione molto bassa*, e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.

Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di protezione e la loro estensione totale non supera il 10% della superficie dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale *la delimitazione* esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

Emendamento

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. .../2013 [HR] e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dal diritto unionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

I suddetti impegni hanno *una* durata *da uno a sette anni*, rinnovabile.

Testo della Commissione

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori, comuni e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti che gestiscono le foreste demaniali, purché non dipendano dal bilancio dello Stato.

Emendamento

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, *esclusivamente* a silvicoltori, comuni e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti che gestiscono le foreste demaniali, purché non dipendano dal bilancio dello Stato.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per le aziende al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Esistono già disposizioni legali adeguate a livello nazionale per la gestione progressiva dei monti e delle foreste indipendentemente dalle dimensioni delle aziende in questione. Esigere dai silvicoltori che elaborino piani di gestione implicherebbe soltanto un aumento della burocrazia.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire

Emendamento

3. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire

anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I. In casi pienamente giustificati, si può concedere un sostegno anche agli accordi volti a non utilizzare alberi o gruppi di alberi sotto forma di pagamenti unici o di importi forfettari per progetto, calcolati in base a costi supplementari e a perdite di entrate pertinenti.

Motivazione

Negli ecosistemi forestali è spesso più efficiente distribuire il finanziamento tra vari progetti anziché applicare un finanziamento basato sulle dimensioni. Un importo forfettario uniforme di 200,—/ha non pare sufficiente per coprire i costi reali, dato che i boschi hanno un lungo periodo vegetativo.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 36

Testo della Commissione

Articolo 36

Cooperazione

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:
- a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori della filiera agroalimentare e del settore forestale nell'Unione, nonché tra altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le organizzazioni interprofessionali;
- b) la creazione di strutture a grappolo (cluster) *e* di reti;
- c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 62.

Emendamento

Articolo 36

Cooperazione

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:
- a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori della filiera agroalimentare e del settore forestale nell'Unione, nonché tra altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
- b) la creazione di strutture a grappolo (cluster), di reti *e punti di coordinamento*;
- c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 62.

- 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:
- a) progetti pilota;
- b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;
- c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse;
- d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
- e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte *e* dei mercati locali;
- f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
- g) approcci *collettivi* ai progetti e alle pratiche ambientali in corso;
- h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.
- i) attuazione, segnatamente ad opera di partenariati pubblici-privati diversi da quelli definiti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. [QSC/2012], di strategie di sviluppo locale mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- j) stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

- c bis) l'innovazione e la cooperazione tramite il gemellaggio tra le reti dell'Unione e dei paesi terzi;
- 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:
- a) progetti pilota, di dimostrazione e emblematici;
- b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale, nonché per la riduzione dei materiali di scarto;
- c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse;
- d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali *e regionali*;
- e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte, dei mercati locali *e regionali e di prodotti soggetti a regimi di qualità*;
- f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
- g) approcci coordinati ai progetti e alle pratiche ambientali in corso; inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione del paesaggio agricolo;
- h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.
- i) attuazione, segnatamente ad opera di partenariati pubblici-privati diversi da quelli definiti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC], di strategie di sviluppo locale mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- j) stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

j bis) sviluppo, inclusa la commercializzazione, di servizi turistici inerenti al turismo rurale;

j ter) sviluppo di progetti di ''agricoltura sociale''.

2 bis. Nell'assegnare il sostegno, è possibile riservare la priorità alla cooperazione tra entità che includono i produttori primari.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a cluster e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Il sostegno per le attività di cui al paragrafo 2, lettera b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

- 4. I risultati dei progetti pilota e degli interventi realizzati da singoli operatori ai sensi del paragrafo 2, lettera b), sono divulgati.
- 5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:
- a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012];
- b) animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo. Nel caso dei cluster, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri:
- c) costi di esercizio della cooperazione;
- d) costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di una strategia di sviluppo locale diversa da

- 3. Il sostegno per le attività di cui al paragrafo 2, lettera b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.
- 4. I risultati dei progetti pilota e degli interventi realizzati da singoli operatori ai sensi del paragrafo 2, lettera b), sono divulgati.
- 5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:
- a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n./2013[QSC];
- b) animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo. Nel caso dei cluster, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- c) costi di esercizio della cooperazione;
- d) costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di una strategia di sviluppo locale diversa da

- quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] o di un'azione finalizzata all'innovazione;
- e) costi delle attività promozionali.
- 6. In caso di attuazione di un piano aziendale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.
- 7. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.
- 8. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.
- 9. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.
- 10. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei cluster, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di *interventi* elencati al paragrafo 2.

- quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n./2013[QSC]o di un'azione finalizzata all'innovazione;
- e) costi delle attività promozionali.
- 6. In caso di attuazione di un piano aziendale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.
- 7. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi, come pure per la cooperazione con attori dei paesi in via di sviluppo.
- 8. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.
- 9. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.
- 10. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei cluster, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di *cooperazione* elencati al paragrafo 2.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 37

Testo della Commissione

Articolo 37

Gestione del rischio

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
- a) i contributi finanziari erogati direttamente agli agricoltori per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o fitopatie o infestazioni parassitarie;
- b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie *o* dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
- c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di

Emendamento

Articolo 37

Gestione del rischio

- 1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
- a) i contributi finanziari erogati direttamente agli agricoltori *o ad associazioni di agricoltori* per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o fitopatie o infestazioni parassitarie;
- b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie, dalla presenza di organismi nocivi, dal verificarsi di un'emergenza ambientale o di avversità atmosferiche, ivi compresa la siccità;
- c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione o alle compagnie assicurative per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito ovvero in contributi finanziari erogati direttamente agli agricoltori per il pagamento dei premi di assicurazione per coprire il rischio di un drastico calo di reddito.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di

focolai di epizoozie o fitopatie *o* dal verificarsi di un'emergenza ambientale o in caso di drastico calo del reddito.

- 3. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati. Ai fini della stima del livello di reddito degli agricoltori si tiene conto anche del sostegno diretto al reddito erogato dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (di seguito "FEG").
- 4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, paragrafo 4.

focolai di epizoozie o fitopatie, *da organismi nocivi*, dal verificarsi di un'emergenza ambientale o *di avversità atmosferiche o* in caso di drastico calo del reddito.

- 3. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.
- 4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, paragrafo 4.

La Commissione effettua una revisione di medio periodo relativa all'attuazione della misura di gestione del rischio e presenta successivamente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è accompagnata, se del caso, da opportune proposte legislative per migliorare l'attuazione della misura di gestione del rischio.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 38

Testo della Commissione

Articolo 38

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi

Emendamento

Articolo 38

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

2. Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

3. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.

4. Il sostegno è limitato all'aliquota

della direttiva 2000/29/CE per debellare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che provochino una riduzione della produzione annua di oltre il 30% rispetto alla produzione media annua dell'agricoltore. La produzione media annua è calcolata sulla base dei dati relativi al triennio o al quinquennio precedente, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata o, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, a partire dai risultati di uno specifico anno nei cinque anni precedenti.

La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

- a) indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale oppure
- b) indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.
- 2. Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

3. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.

4. Il sostegno è limitato all'aliquota

Proposta di regolamento Articolo 39

Testo della Commissione

Articolo 39

Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie *e* per le emergenze ambientali

- 1. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
- a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
- b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
- 2. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole.

- 3. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:
- a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura

Emendamento

Articolo 39

Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie, per *gli organismi nocivi, per* le emergenze ambientali *e per le avversità atmosferiche*

- 1. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
- a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
- b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
- 2. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole. Gli Stati membri possono decidere di integrare i fondi di mutualizzazione con coperture assicurative.

Gli agricoltori sono ammissibili alla compensazione finanziaria solo se hanno preso tutte le precauzioni necessarie per migliorare la resilienza della loro azienda contro il degrado ambientale, le epizoozie e le fitopatie, gli organismi nocivi e gli eventi atmosferici.

- 3. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:
- a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura

decrescente;

b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

- 4. Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'*articolo 37, paragrafo 1, lettera b*), possono essere concesse *soltanto* per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale *e/o* nell'allegato della decisione 90/424/CEE.
- 5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

- a) massimali per fondo;
- b) massimali unitari adeguati.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 40

Testo della Commissione

Articolo 40

Strumento di stabilizzazione del reddito

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), può essere concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il

decrescente;

b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi o agli oneri per polizze assicurative, contratte dal fondo di mutualizzazione a costi di mercato.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

- 4. Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'*articolo 37 bis, paragrafo 1, lettera b*), possono essere concesse per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale *o* nell'allegato della decisione 90/424/CEE *e per le malattie delle api*.
- 5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

- a) massimali per fondo;
- b) massimali unitari adeguati.

Emendamento

Articolo 40

Strumento di stabilizzazione del reddito

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), può essere concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il

reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione non compensano più del 70% della perdita di reddito.

- 2. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
- a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
- b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
- 3. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole.
- 4. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione agli agricoltori a titolo di compensazione finanziaria. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Emendamento 83

reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione *o dalle compagnie assicurative* non compensano più del 70% della perdita di reddito.

- 2. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
- a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
- b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
- 3. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole.

I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c) sono concessi solo per le polizze assicurative che coprono le perdite di reddito di cui al paragrafo 1 ovvero, in alternativa, coprono soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione agli agricoltori a titolo di compensazione finanziaria. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la distinzione rispetto ad altre misure, la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato I, il calcolo dei costi di transazione e la conversione o l'adeguamento degli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 29, della misura sull'agricoltura biologica di cui all'articolo 30 e della misura relativa ai servizi silvoambientali e climatici e alla salvaguardia della foresta di cui all'articolo 35;

Emendamento

c) la distinzione rispetto ad altre misure, la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato I, il calcolo dei costi di transazione e la conversione o l'adeguamento degli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 29, della misura sull'agricoltura biologica di cui all'articolo 30, della misura sul benessere degli animali di cui all'articolo 34 e della misura relativa ai servizi silvoambientali e climatici e alla salvaguardia della foresta di cui all'articolo 35;

Motivazione

L'articolo 34 menziona anche i costi di transazione, per cui andrebbero definiti in questo contesto insieme ai costi di transazione delle altre misure.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Oltre ai compiti menzionati all'articolo 30 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.

Emendamento

- 1. Oltre ai compiti menzionati all'articolo 30 del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC], i gruppi di azione locale possono espletare anche:
- *a*) ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore, *oppure*
- b) attuare da soli o insieme ai partner operazioni di ampia dimensione territoriale, i cosiddetti ''progetti quadro'' nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

Motivazione

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the complicated administrative path.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) potenziamento delle capacità, formazione e creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale. Emendamento

b) potenziamento delle capacità, formazione e creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale *guidato dalla comunità*.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la possibilità per i gruppi di azione locale già costituiti di condurre gli studi e di realizzare la pianificazione di progetti territoriali necessari per proporre la candidatura di nuovi territori al programma LEADER.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

a) progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, *inclusi progetti di* cooperazione con i paesi in via di

sviluppo.

Motivazione

La coerenza delle politiche per lo sviluppo trascende il principio di "non nuocere" e implica la necessità di esaminare i possibili effetti sinergici delle politiche interne dell'UE in relazione agli obiettivi di sviluppo. La comunicazione della Commissione e le conclusioni del Consiglio relative a un quadro per la politica di sicurezza alimentare sottolineano la necessità di coinvolgere i più importanti gruppi di soggetti interessati, quali i gruppi di sviluppo delle comunità, le organizzazioni agricole e le associazioni femminili, nell'elaborazione di politiche nel settore dello sviluppo agricolo e rurale. Tale obiettivo potrebbe altresì essere sostenuto mediante scambi transnazionali nel contesto dei progetti LEADER.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) organismi che perseguono obiettivi di sviluppo in linea con le priorità stabilite all'articolo 5 del presente regolamento.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I costi di animazione del territorio di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento (UE) n. [QSC/2012] si riferiscono ad azioni d'informazione sulla strategia di sviluppo locale e ad attività di sviluppo di progetti.

Emendamento

2. I costi di animazione del territorio di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC] sono costi sostenuti per facilitare gli scambi fra le parti interessate, informare in merito alla strategia di sviluppo locale e promuovere la stessa, nonché per sostenere i potenziali beneficiari nello sviluppo di progetti e nella preparazione delle domande.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 46

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 46

Articolo 46

Investimenti

1. Gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente possono beneficiare del sostegno del FEASR solo previa valutazione dell'impatto ambientale previsto, effettuata conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento di cui trattasi.

- 2. Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa:
- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature, compreso il software fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.
- 3. In materia di irrigazione, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che consentono di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25%. In deroga a questa disposizione, negli Stati membri che hanno aderito all'Unione dal 2004 in poi possono essere considerati spese ammissibili gli investimenti in nuovi impianti di irrigazione di cui un'analisi ambientale dimostri che sono sostenibili e che non hanno un impatto ambientale negativo.

Investimenti

- 1. Gli Stati membri possono subordinare l'ammissibilità degli investimenti a una valutazione preliminare dell'impatto ambientale previsto, effettuata conformemente alle disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione specifiche per il tipo di investimento di cui trattasi. Gli Stati membri possono accordare priorità agli investimenti che:
- a) migliorano in maniera sostanziale le prestazioni delle aziende in relazione all'ambiente, al clima e al livello di benessere degli animali;
- b) contribuiscono a diversificare le fonti di reddito degli agricoltori, oppure
- c) riguardano attività comuni.
- 2. Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa:
- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature, compreso il software fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, *compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi* studi di fattibilità, *e* acquisizione di brevetti e licenze.
- 3. In materia di irrigazione, possono essere considerati spese ammissibili i nuovi investimenti, compresa la modernizzazione dei sistemi esistenti per rendere più efficiente l'uso dell'acqua e migliorare l'efficienza energetica. Nelle aree in cui sono stati elaborati piani di gestione dei bacini idrografici, accompagnati dai relativi programmi di attuazione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, tali investimenti sono considerati spese ammissibili solo se sono conformi agli obiettivi ambientali di detti piani.

- 4. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.
- 5. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.
- 6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e ai semplici investimenti di sostituzione.

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce i criteri di selezione degli interventi nel quadro di tutte le misure previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire *la parità di trattamento dei richiedenti*, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. *I* criteri *di selezione* sono definiti nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione ai microfinanziamenti.

- 4. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.
- 5. I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.
- 6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e ai semplici investimenti di sostituzione.

Emendamento

1. L'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce i criteri di selezione degli interventi nel quadro di tutte le misure previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire che le misure aventi per oggetto le aziende agricole siano applicate esclusivamente agli "agricoltori attivi" ai sensi del regolamento (UE) n. .../2013 [PD]. I criteri mirano inoltre a garantire un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Tali criteri sono definiti e applicati

Motivazione

Il sostegno proveniente dalle misure rivolte alle aziende agricole dovrebbe andare a vantaggio unicamente degli "agricoltori attivi" ai sensi della proposta di regolamento sui pagamenti diretti della PAC. Se questa distinzione viene fatta nel primo pilastro, deve essere fatta anche nel secondo.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 50 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la "zona rurale" a livello di programma.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la "zona rurale" a livello di programma. In presenza di una giustificazione oggettiva, essa può altresì designare diverse zone specifiche nell'ambito di una data misura.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Dalla dotazione annuale di cui al paragrafo 1 è dedotto un importo di 30 milioni di euro destinato a finanziare il premio alla cooperazione locale

Emendamento

soppresso

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 1

innovativa di cui all'articolo 56.

Testo della Commissione

Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] nonché per finanziare i lavori preparatori in

Emendamento

Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC] nonché per finanziare i lavori preparatori in

vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 33, *paragrafo 3*.

vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali *o ad altri vincoli specifici* di cui all'articolo 33.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;

Emendamento

a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse *in campo agricolo e forestale e di altri soggetti in ambito rurale* all'attuazione dello sviluppo rurale;

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Emendamento

4. *Alla* Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale.

Motivazione

Non si tratta di una decisione puramente tecnica.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 53

Testo della Commissione

Articolo 53

Rete PEI

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di *produttività* e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61. Essa consente il

Emendamento

Articolo 53

Rete PEI

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di *produzione*, *redditività economica* e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61. Essa

collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.

- 2. La rete PEI svolge le seguenti attività:
- a) funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;
- b) anima dibattiti a livello di programma allo scopo di incoraggiare la formazione di gruppi operativi;
- c) vaglia e riferisce i risultati della ricerca e le conoscenze utili per il PEI;
- (d) raccoglie, convalida e diffonde le *buone pratiche* in materia d'innovazione;
- e) organizza conferenze e seminari e diffonde informazioni nell'ambito di competenza del PEI.
- 3. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.

- 2. La rete PEI svolge le seguenti attività:
- a) funge da help desk e informa gli interessati, *in particolare i produttori primari, i loro fornitori e i destinatari delle loro forniture*, sul PEI;

- d) raccoglie, convalida e diffonde *i risultati* della ricerca e le nuove tecnologie in materia d'innovazione e scambio di conoscenze;
- d bis) stabilisce un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca;
- 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla struttura organizzativa e operativa della Rete PEI.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla struttura organizzativa e operativa della Rete europea di valutazione per lo sviluppo rurale.

Motivazione

Non si tratta di una decisione puramente tecnica.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale; c) informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e sulle opportunità di finanziamento;

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) promuovere l'innovazione *nel settore* agricolo.

d) promuovere l'innovazione *nei settori* agricolo *e forestale*.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b) per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione *recante almeno* i seguenti elementi:

b) per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione *che può contenere* i seguenti elementi:

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) sostegno al monitoraggio, in particolare mediante raccolta e condivisione di opportuno feedback, raccomandazioni e analisi segnatamente da parte dei comitati di monitoraggio di cui all'articolo 41 del regolamento (UE)

soppresso

n. [QSC/2012]. La rete rurale nazionale assiste anche i gruppi di azione locale per il monitoraggio e la valutazione delle strategie di sviluppo locale;

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto v

Testo della Commissione

Emendamento

v) raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale; soppresso

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi) studi e analisi in corso;

soppresso

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto vii

Testo della Commissione

Emendamento

vii) attività in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 36; soppresso

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vii bis) un piano per incoraggiare ''sportelli unici'' locali, digitali o fisici, al fine di rendere le informazioni sui

programmi di sviluppo rurale e sugli altri programmi del Fondo QSC localmente accessibili ai potenziali beneficiari;

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) per la costituzione di una commissione di preselezione composta di esperti indipendenti e per l'iter di preselezione delle domande di premio alla cooperazione locale innovativa di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

soppressa

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali.

Motivazione

Non si tratta di una decisione puramente tecnica.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 56

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 56

Premio alla cooperazione locale innovativa nelle zone rurali

L'importo di cui all'articolo 51,

soppresso

paragrafo 2, è utilizzato per finanziare un premio che viene conferito a progetti di cooperazione tra almeno due soggetti stabiliti in Stati membri diversi, basati su un concetto locale innovativo.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 57

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 57

Invito a presentare proposte

- 1. Al più tardi a partire dal 2015 e successivamente ogni anno, la Commissione indice un invito a presentare proposte per il conferimento del premio di cui all'articolo 56. L'ultimo invito a presentare proposte è indetto al più tardi nel 2019.
- 2. L'invito a presentare proposte indica il tema su cui devono vertere le proposte, in relazione con una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Il tema si presta ad essere realizzato tramite cooperazione a livello transnazionale.
- 3. L'invito a presentare proposte è rivolto sia a gruppi di azione locale, sia a singoli soggetti disposti a cooperare ai fini del progetto in questione.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 58

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 58

soppresso

soppresso

Procedura di selezione

1. In ciascuno Stato membro i candidati presentano la domanda di premio alla rete rurale nazionale, che è competente a

preselezionare le candidature.

- 2. La rete rurale nazionale costituisce al suo interno una commissione di preselezione composta di esperti indipendenti, incaricata di preselezionare le candidature. La preselezione avviene sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione enunciati nell'invito a presentare proposte. Ogni rete rurale nazionale preseleziona un massimo di dieci candidature e le trasmette alla Commissione.
- 3. La Commissione seleziona i cinquanta progetti vincenti tra quelli preselezionati in tutti gli Stati membri. La Commissione costituisce un comitato direttivo ad hoc composto di esperti indipendenti, incaricato di preparare la selezione dei progetti vincenti sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione enunciati nell'invito a presentare proposte.
- 4. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, la graduatoria dei progetti ai quali è conferito il premio.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 59

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 59

Premio pecuniario – condizioni e pagamento

- 1. Il premio è conferito a progetti i cui tempi di realizzazione non superano i due anni a decorrere dalla data di adozione dell'atto di esecuzione che conferisce il premio. La durata di realizzazione del progetto è indicata nella domanda di premio.
- 2. Il premio consiste nel pagamento di un importo forfettario. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'importo del premio sulla base dei criteri

soppresso

enunciati nell'invito a presentare proposte e tenendo conto del costo stimato di realizzazione del progetto indicato nella domanda. L'importo massimo del premio per progetto è di 100 000 euro.

3. Gli Stati membri versano il premio ai candidati vincenti dopo aver verificato che il progetto sia stato ultimato. Le relative spese sono rimborsate dall'Unione agli Stati membri secondo il disposto del titolo IV, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. HR/2012. Gli Stati membri possono decidere di versare interamente o parzialmente l'importo del premio ai candidati vincenti prima di verificare se il progetto è stato ultimato, ma in tal caso si assumono la responsabilità della spesa fino a quando non abbiano effettuato la suddetta verifica.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 60

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 60

Procedura, scadenze e costituzione del comitato direttivo

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni concernenti la procedura e le scadenze per la selezione dei progetti, nonché le modalità di costituzione del comitato direttivo composto di esperti indipendenti di cui all'articolo 58, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Titolo IV soppresso

Testo della Commissione

PEI in materia di *produttività* e sostenibilità dell'agricoltura

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 61

Testo della Commissione

Articolo 61

Finalità

- 1. Il PEI in materia di *produttività* e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:
- a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la produttività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica *nel settore* agricolo, in armonia con le risorse naturali essenziali da cui *dipende* l'agricoltura;
- b) contribuire al regolare approvvigionamento di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi;
- c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
- d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, le imprese e i servizi di consulenza, dall'altro.

Emendamento

PEI in materia di *produzione*, *redditività economica* e sostenibilità dell'agricoltura

Emendamento

Articolo 61

Finalità

- 1. Il PEI in materia di *produzione*, *redditività economica* e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:
- a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la produttività, *la competitivit*à, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica *nei settori* agricolo *e forestale*, in armonia con le risorse naturali essenziali da cui *dipendono* l'agricoltura *e la silvicoltura*;
- b) contribuire *all'aumento sostenibile della produttività dell'agricoltura europea e* al regolare approvvigionamento di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi;
- c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, *promozione di sistemi di produzione agroecologici*, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, *nonché*
- d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, *i gestori forestali, le comunità rurali*, le imprese, *le ONG* e i servizi di consulenza, dall'altro.

d bis) agevolare gli scambi in termini di ricerca, conoscenze e tecnologie aventi rilevanza per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura tra l'Unione e i paesi in via di sviluppo, prestando particolare attenzione alle esigenze dei

- 2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di *produttività* e sostenibilità dell'agricoltura:
- a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
- b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi *e*
- c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di *produttività* e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui all'articolo 53.

piccoli agricoltori.

- 2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di *produzione*, *redditività economica* e sostenibilità dell'agricoltura:
- a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili grazie a un approccio partecipativo da parte dei portatori d'interesse;
- b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi;
- c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo *e*
- c bis) coopera con le reti e le istituzioni pertinenti nei paesi in via di sviluppo;
- c ter) individua le strozzature regolamentari che ostacolano l'innovazione e gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo, in linea con i principi stabiliti nelle comunicazioni della Commissione dal titolo "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" e "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea".
- 3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di *produzione, redditività economica* e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui all'articolo 53.

Emendamento 116

¹ COM(2005)0097.

² COM(2010)0543.

Proposta di regolamento Articolo 62

Testo della Commissione

Articolo 62

Gruppi operativi

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di *produttività* e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori operanti nel settore agroalimentare.

2. I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza di funzionamento ed evitare conflitti di interessi.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 63

Testo della Commissione

Articolo 63

Funzioni dei gruppi operativi

- 1. I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:
- a) descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
- b) risultati auspicati e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la

Emendamento

Articolo 62

Gruppi operativi

- 1. I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produzione, redditività economica e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori operanti nel settore agroalimentare. La costituzione di un gruppo operativo è determinata da un consenso delle parti interessate che rappresentano l'ampio spettro di interessi nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della ricerca. I gruppi operativi non sono costituiti da un singolo attore o da un gruppo di attori che rappresentano solo un'unica serie di interessi. I gruppi operativi possono operare all'interno dei confini di uno Stato membro, avere membri in più di uno Stato membro e nei paesi terzi.
- 2. I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza di funzionamento ed evitare conflitti di interessi.

Emendamento

Articolo 63

Funzioni dei gruppi operativi

- 1. I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:
- a) descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
- b) risultati auspicati e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la

produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.

- 2. Ai fini della realizzazione di progetti innovativi, i gruppi operativi:
- a) prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative e
- b) attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.
- 3. I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 64

Testo della Commissione

Articolo 64

Risorse e loro ripartizione

- 1. L'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni meno sviluppate sono fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria per lo stesso periodo.
- 2. Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.
- 3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio

- produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.
- 2. Ai fini della realizzazione di progetti innovativi, i gruppi operativi:
- a) prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative e
- b) attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale o di Orizzonte 2020 e degli altri programmi di ricerca dell'UE, facilitando l'applicazione dei risultati della ricerca nella pratica da parte degli agricoltori.
- 3. I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.

Emendamento

Articolo 64

Risorse e loro ripartizione

- 1. L'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni meno sviluppate sono fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria per lo stesso periodo.
- 2. Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.
- 3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio

generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2% annuo.

- 4. La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Nel procedere alla ripartizione annua la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:
- a) i criteri oggettivi correlati agli obiettivi di cui all'articolo 4 e
- b) i risultati ottenuti nel passato.

- 5. Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, l'atto di esecuzione di cui allo stesso paragrafo comprende anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. DP/2012 e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 10 ter e dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009* per l'anno civile 2013.
- 6. Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [QSC/2012], le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. HR/2012 e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Esse sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente alle rispettive quote del

- generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2% annuo.
- 4. La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2013 [PD], è riportata nell'allegato I bis.

4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90, che modifichino l'allegato I bis, ove necessario, al fine di includere i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. .../2013 [PD].

6. Le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. .../2013 [HR] e disponibili per il FEASR sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.

sostegno totale del FEASR.

(Il testo della Commissione all'articolo 64, paragrafo 5, è sostituito con il testo tratto dal COM(2012)0553))

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 65

Testo della Commissione

Articolo 65

Partecipazione del Fondo

- 1. La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate.
- 2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.
- 3. I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
- a) all'85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
- b) al 50% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.

- 4. In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
- a) all'80% per le misure di cui agli

Emendamento

Articolo 65

Partecipazione del Fondo

- 1. La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate.
- 2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.
- 3. I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
- a) all'85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
- b) al 50% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.

- 4. In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
- a) all'80% per le misure di cui agli

articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] e per gli interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto i). Detto tasso può essere maggiorato al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;

b) al 100% per gli interventi finanziati a norma dell'articolo 66.

articoli 15, 28 e 36, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC] e per gli interventi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto i). Detto tasso può essere maggiorato al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;

c) al 55 % per le misure agro-climaticoambientali di cui all'articolo 29. Detto tasso può essere maggiorato al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93.

In deroga al paragrafo 3, lettera b), ai fini della coerenza con il livello dei tassi di cofinanziamento di altri fondi facenti capo al QSC per le regioni in transizione, gli Stati membri possono innalzare il contributo massimo del FEASR a favore delle misure gestite in base a un approccio multifondo nell'ambito dei programmi attuati nelle regioni in transizione di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2013 [QSC].

In deroga al paragrafo 3, i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. .../2013 [PD] possono essere soggetti a un tasso di partecipazione del FEASR pari al 95% se lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

- i) il sostegno finanziario dell'Unione è reso disponibile conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria¹;
- ii) il sostegno finanziario a medio termine è reso disponibile conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che

5. Almeno il 5%, e nel caso della Croazia almeno il 2,5%, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER.

6. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione.

7. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri², oppure

iii) il sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES è reso disponibile conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

4 bis. I fondi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 bis), del regolamento (UE) n. .../2013 [PD] sono destinati alle misure previste dall'articolo 29.

5. Almeno il 5%, e nel caso della Croazia almeno il 2,5%, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER.

5 bis. Almeno il 25% del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure di cui agli articoli 29 e 30.

6. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione. Ciò non ostacola né impedisce una programmazione che combini, in maniera coerente e integrata, il sostegno a titolo di diversi fondi QSC, che potrebbe rendersi necessario per conseguire gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2013 [OSC].

6 bis. Il contributo nazionale alla spesa pubblica ammissibile può essere sostituito da contributi privati non commerciali.

7. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

(Il testo della Commissione all'articolo 65, paragrafo 5, è sostituito con il testo tratto dal COM(2012)0553))

¹ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

² GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

Proposta di regolamento Articolo 66

Testo della Commissione

Articolo 66

Finanziamento degli interventi che recano un contributo significativo all'innovazione

I fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012 sono accantonati per interventi che recano un contributo significativo all'innovazione connessa alla produttività e alla sostenibilità dell'agricoltura, come pure alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Sono ammissibili *a* contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49.

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

Emendamento

Sono ammissibili *al* contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49, fatta eccezione per le candidature presentate durante il periodo di transizione tra i due programmi, onde evitare lacune che potrebbero bloccare gli investimenti.

Emendamento

4 bis. Per quanto riguarda le spese, gli importi IVA sono ammissibili qualora non siano recuperabili a titolo della

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è certificata da un organismo dotato della necessaria perizia e indipendente dalle autorità competenti a eseguire i calcoli stessi. Il certificato in questione è accluso al programma di sviluppo rurale.

Emendamento

2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è certificata da un organismo dotato della necessaria perizia e indipendente dalle autorità competenti a eseguire i calcoli stessi. Il certificato in questione è accluso al programma di sviluppo rurale. Prima di approvare i programmi, la Commissione assicura che tutti gli elementi pertinenti siano inclusi nel calcolo, che le ipotesi principali siano ragionevoli e che i parametri principali siano appropriati.

Motivazione

L'emendamento riflette quanto individuato dalla Corte relativamente ai problemi nel fissare gli importi degli aiuti (cfr. il paragrafo 97 della relazione speciale n. 7/2011).

Emendamento 183

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. I beneficiari del sostegno, compresi i gruppi di azione locale, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno pubblico se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

Motivazione

Dato che nel quadro del PSR è possibile attuare sia investimenti che operazioni di natura diversa (formazione, servizi di consulenza, azioni di informazione e promozione, cooperazione), l'introduzione degli anticipi nel progetto di regolamento soltanto nel caso degli investimenti non è motivata e implica disparità di trattamento tra i beneficiari del PSR. Al fine di disciplinare gli anticipi con la massima trasparenza, suggeriamo di riportare tutte le disposizioni in materia nell'articolo 70.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) a comunicare *trimestralmente* alla Commissione i dati pertinenti, raccolti in relazione agli indicatori, sugli interventi selezionati per finanziamento, tra cui *le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti*;

Emendamento

b) a comunicare *annualmente* alla Commissione i dati pertinenti, raccolti in relazione agli indicatori, sugli interventi selezionati per *il* finanziamento, tra cui *le informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari*;

Motivazione

Una cadenza trimestrale implica un aumento enorme dell'amministrazione, in disaccordo con ogni impegno a favore della semplificazione.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se uno Stato membro ha più di un programma, è possibile designare un organismo di coordinamento avente l'obiettivo almeno di garantire la coerenza nella gestione dei fondi e di fungere da punto di contatto tra la Commissione e le autorità nazionali di gestione.

Motivazione

Analogamente a quanto proposto nel considerando 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 sul finanziamento della politica agricola comune, occorre istituire un organismo di coordinamento per le agenzie pagatrici.

Proposta di regolamento Articolo 75 – lettera a

Testo della Commissione

a) *dimostrare* i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;

Emendamento

a) valutare in modo critico e obiettivo i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;

Motivazione

La formulazione originale è eccessivamente prescrittiva.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati *e all'impatto* dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.

Emendamento

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti *e* ai risultati dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 78 – comma 1

Testo della Commissione

I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la

Emendamento

I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti. valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti, garantendo il rispetto dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 81 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) esamina *le attività e i prodotti relativi al* piano di valutazione *del programma*;

Emendamento

b) esamina *il* piano di valutazione presentato dall'autorità di gestione nonché i progressi compiuti nella sua attuazione:

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.

Emendamento

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2022 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione finale sullo stato di attuazione è presentata dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2023. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 85

Testo della Commissione

Nel 2023 gli Stati membri elaborano una valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Le relazioni di valutazione sono *trasmesse alla*

Emendamento

Nel 2023 gli Stati membri elaborano una valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Le relazioni di valutazione sono *ultimate* entro il 31

Commissione entro il 31 dicembre 2023.

dicembre 2023.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Allorché si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle disposizioni relative all'esenzione dalle norme in materia di aiuti di Stato per tutte le misure a titolo del presente regolamento che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 89 – titolo

Testo della Commissione

Finanziamenti nazionali integrativi

Emendamento

Finanziamenti nazionali integrativi e aiuti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 1

Testo della Commissione

I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del *trattato*, sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 7. Nel valutare tali pagamenti la Commissione applica, per analogia, i criteri previsti per

Emendamento

I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, e i pagamenti erogati dagli Stati membri per interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, nell'ambito della

l'applicazione dell'articolo 107 del *trattato*. Lo Stato membro interessato si astiene dal dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati.

programmazione di cui all'articolo 7. Nel valutare tali pagamenti la Commissione applica, per analogia, i criteri previsti per l'applicazione dell'articolo 107 del *TFUE*. Lo Stato membro interessato si astiene dal dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 90 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Il Parlamento europeo dovrebbe confermare attivamente la delega di potere alla Commissione e, in caso di dubbio, non dovrebbe lottare per recuperare i propri diritti legislativi.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 18, paragrafo 3

Testo della Commissione

18, par. 3	Investimenti in immobilizzazioni materiali		Settore agricolo del costo dell'investimento ammissibile	
		50 %	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate del costo dell'investimento ammissibile	

75 %	nelle regioni ultraperiferiche
· •	del costo dell'investimento ammissibile
65 %	nelle isole minori del Mar Egeo
	del costo dell'investimento ammissibile
40 %	in altre regioni
	Le aliquote di cui sopra possono essere
	maggiorate del 20%, purché l'aliquota
	cumulativa massima del sostegno non
	superi il 90%, per:
	- l'insediamento dei giovani agricoltori
	- gli investimenti collettivi e i progetti
	integrati
	- le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 33
	- gli interventi sovvenzionati
	nell'ambito del PEI
	<u>Trasformazione e commercializzazione</u>
	dei prodotti dell'allegato I
	del costo dell'investimento ammissibile
50 %	nelle regioni meno sviluppate
	del costo dell'investimento ammissibile
75 %	nelle regioni ultraperiferiche
	del costo dell'investimento ammissibile
65 %	nelle isole minori del Mar Egeo
	del costo dell'investimento ammissibile
40 %	in altre regioni
	Le aliquote di cui sopra possono essere
	maggiorate del 20%, purché l'aliquota
	cumulativa massima del sostegno non

18, par. 3	Investimenti in immobilizzazioni		Settore agricolo
	materiali		del costo dell'investimento
		50 %	ammissibile nelle regioni meno sviluppate
			del costo dell'investimento
		75 %	ammissibile nelle regioni
			ultraperiferiche
			del costo dell'investimento
		75 %	ammissibile nelle isole minori del
			Mar Egeo
		40 %	del costo dell'investimento
			ammissibile in altre regioni
			Le aliquote di cui sopra possono

	essere maggiorate del 20%, purché
	l'aliquota cumulativa massima del
	_
	sostegno non superi il 90%, per:
	- l'insediamento dei giovani
	agricoltori
	- gli investimenti collettivi e i
	progetti integrati
	- le zone soggette a vincoli naturali
	di cui all'articolo 33
	- gli interventi sovvenzionati
	nell'ambito del PEI
	- gli agricoltori biologici
	- le misure a titolo di Natura 2000
	e della direttiva quadro sulle acque
	- i regimi agroambientali
	Trasformazione e
	commercializzazione dei prodotti
	dell'allegato I
50%	del costo dell'investimento
	ammissibile nelle regioni meno
	sviluppate
75%	del costo dell'investimento
	ammissibile nelle regioni
	ultraperiferiche
75%	del costo dell'investimento
	ammissibile nelle isole minori del
	Mar Egeo
40%	del costo dell'investimento
	ammissibile in altre regioni
	Le aliquote di cui sopra possono
	essere maggiorate del 20%, purché
	l'aliquota cumulativa massima del
	sostegno non superi il 90%, per gli
	interventi sovvenzionati nell'ambito
	del PEI e per gli investimenti
	collettivi e i progetti integrati.

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 24, paragrafo 3

Testo della Commissione

24, par. 3	Allestimento di sistemi agroforestali	80 %	del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi
			agroforestali

24, par. 3	Allestimento di sistemi	100 %	del costo dell'investimento
	agroforestali		ammissibile per l'allestimento di
			sistemi agroforestali

Emendamento 137

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 27, paragrafo 5

Testo della Commissione

27, par. 5	Investimenti in nuove	50 %	del costo dell'investimento ammissibile
	tecnologie silvicole e nella		nelle regioni meno sviluppate
	trasformazione e	75 %	del costo dell'investimento ammissibile
	commercializzazione dei		nelle regioni ultraperiferiche
	prodotti delle foreste	65 %	del costo dell'investimento ammissibile
			nelle isole minori del Mar Egeo
		40 %	del costo dell'investimento ammissibile
			in altre regioni

Emendamento

27, par. 5	Investimenti in nuove	50 %	del costo dell'investimento ammissibile
	tecnologie silvicole e nella		nelle regioni meno sviluppate
	trasformazione e	75 %	del costo dell'investimento ammissibile
	commercializzazione dei		nelle regioni ultraperiferiche
	prodotti delle foreste	75 %	del costo dell'investimento ammissibile
			nelle isole minori del Mar Egeo
		40 %	del costo dell'investimento ammissibile
			in altre regioni

Emendamento 138

Proposta di regolamento Allegato I – articolo 32, paragrafo 3

Testo della Commissione

32, par. 3	Indennità a favore delle	25	minimo per ettaro/anno
	zone soggette a vincoli	250(*)	massimo per ettaro/anno
	naturali o ad altri vincoli	<i>300</i> (*)	massimo per ettaro/anno nelle zone
	specifici		montane ai sensi dell'art. 46, par. 2

Emendamento

2						
32, par. 3	Indennità a favore delle	25	minimo per ettaro/anno			
	zone soggette a vincoli	250(*)	massimo per ettaro/anno			
	naturali o ad altri vincoli	<i>450</i> (*)	massimo per ettaro/anno nelle zone			

specifici

Emendamento 139

Proposta di regolamento Allegato I bis

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I bis

Dotazioni nazionali di cui all'articolo 64

(in milioni di euro)

						(•	<i>и тиноти</i> и
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Belgio	73.838	73.838	73.838	73.838	73.838	73.838	73.838
Bulgaria	400.215	400.215	400.215	400.215	400.215	400.215	400.215
Repubblica ceca	432.820	432.820	432.820	432.820	432.820	432.820	432.820
Danimarca	87.536	87.536	87.536	87.536	87.536	87.536	87.536
Germania	1.355.922	1.355.922	1.355.922	1.355.922	1.355.922	1.355.922	1.355.922
Estonia	109.623	109.623	109.623	109.623	109.623	109.623	109.623
Irlanda	377.842	377.842	377.842	377.842	377.842	377.842	377.842
Grecia	595.667	595.667	595.667	595.667	595.667	595.667	595.667
Spagna	1.219.781	1.219.781	1.219.781	1.219.781	1.219.781	1.219.781	1.219.781
Francia	1.148.806	1.148.806	1.148.806	1.148.806	1.148.806	1.148.806	1.148.806
Italia	1.361.055	1.361.055	1.361.055	1.361.055	1.361.055	1.361.055	1.361.055
Cipro	24.926	24.926	24.926	24.926	24.926	24.926	24.926
Lettonia	159.703	159.703	159.703	159.703	159.703	159.703	159.703
Lituania	267.461	267.461	267.461	267.461	267.461	267.461	267.461
Lussemburgo	14.383	14.383	14.383	14.383	14.383	14.383	14.383
Ungheria	584.679	584.679	584.679	584.679	584.679	584.679	584.679
Malta	11.762	11.762	11.762	11.762	11.762	11.762	11.762
Paesi Bassi	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850
Austria	609.744	609.744	609.744	609.744	609.744	609.744	609.744
Polonia	2.029.504	2.029.504	2.029.504	2.029.504	2.029.504	2.029.504	2.029.504
Portogallo	614.811	614.811	614.811	614.811	614.811	614.811	614.811
Romania	1.435.645	1.435.645	1.435.645	1.435.645	1.435.645	1.435.645	1.435.645
Slovenia	138.743	138.743	138.743	138.743	138.743	138.743	138.743
Slovacchia	302.467	302.467	302.467	302.467	302.467	302.467	302.467
Finlandia	326.416	326.416	326.416	326.416	326.416	326.416	326.416
Svezia	291.736	291.736	291.736	291.736	291.736	291.736	291.736
Regno Unito	362.465	362.465	362.465	362.465	362.465	362.465	362.465

Emendamento 140

Proposta di regolamento Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

L'allegato è soppresso.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Allegato III – Sottoprogramma tematico 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Partenariati pubblico-privato per facilitare la transizione generazionale

Motivazione

One of the major issues young farmers face when deciding to start their activity is the expenses and administrative hurdles of taking over the farming activities of their elder. These different elements difficult generational transition and are among the reasons why average age of farmers is above 50 years in the EU. Facilitating generational transition through public-private partnerships should be integrated within the indicative list of measures and operations of particular relevance to thematic sub-programmes in order to take this element into consideration when developing the rural development tools at national level.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Allegato V – sezione 3

Testo della Commissione

Articolo 17 Regimi di qualità dei prodotti

agricoli e alimentari

Articoli 32-33 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Emendamento

Articolo 17 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Articoli 32-33 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Articolo 34 Benessere degli animali

Motivazione

I produttori agricoli che garantiscono un buon livello di benessere degli animali rispondono alle richieste del mercato e possono ottenere un prezzo superiore per i loro prodotti, migliorando la propria competitività. È pertanto necessario concedere un sostegno ai produttori agricoli per consentire loro di passare a questi sistemi di produzione.